



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14 DEL 18-02-2020

OGGETTO: ORDINANZA-INGIUNZIONE PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DI
NORME SOTTOPOSTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Trasgressore: ONOLFO Gioacchino Gerlando nato a Palma di Montechiaro (AG) il 01.06.1957, ivi residente in Via Crocille nr.4, presidente e amministratore unico della Cooperativa Sociale PEGASO - P.IVA0196630847, con sede legale a Palma di Montechiaro - Via Grazia Deledda nr.21, che gestisce la comunità alloggio per inabili sita a Naro (AG) nella Contrada Barreri snc.

Obbligato in solido: Cooperativa Sociale PEGASO con sede legale a Palma di Montechiaro in Via Grazia Deledda nr.21.

IL SINDACO

VISTO: il rapporto informativo prot. N. 2/362 del 13/01/2016 introitato al Protocollo Generale dell'Ente al n. 15516 del 23/10/2019 con il quale il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Palermo rimette, per i provvedimenti di cui alla legge 689/81, art 14 ss, copia del verbale elevato in data 13/01/2016 nei confronti di

(AG) il 01.06.1957, ivi residente in Via Crocille nr.4, presidente e amministratore unico della Cooperativa Sociale PEGASO - P.IVA0196630847, con sede legale a Palma di Montechiaro - Via Grazia Deledda nr.21, che gestisce la comunità alloggio per inabili sita a Naro (AG) nella Contrada Barreri snc., (trasgressore);

VISTO ed esaminato il processo verbale di accertamento e contestazione del 13/01/2016 e notificato a mezzo P.E.C. all'indirizzo coop.socialpegaso@cgn.legalmail.it il 19/01/2016, con la quale il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Palermo ha riferito che: in data 13/01/2016, in Naro, presso la comunità alloggio per inabili sita a Naro nella Contrada Barreri snc, ha accertato che sopra generalizzato, quale presidente e amministratore unico della Cooperativa sociale PEGASO che gestisce l'attività sopra indicata, "ha attivato e condotto la comunità alloggio per inabili sopra descritta in assenza della prevista autorizzazione comunale / S.C.I.A."

La violazione è punita ai sensi dell'art.86 T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n.773 in relazione all'art.7 D.L. 97/1995 coordinato con la legge di conversione nr.203 del 30/05/1995 e all'art.3 del D.L.vo nr.79 del 23/05/2011 e art.40 nr.201 del

06/12/2011 con una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,00 e comminando, per la definizione in via breve, una sanzione di € 1.032,00 + € 2,00 (imposta di bollo) da versare entro 60 giorni dalla contestazione;

RILEVATO che non è pervenuto ricorso sulla contestazione e la notificazione della violazione ai trasgressori da parte della ditta;

VISTA: la legge 287/91;

VISTA la Legge n. 689/81;

PRESO ATTO che non ne è stata richiesta audizione personale;

RITENUTO fondato l'accertamento della violazione di cui sopra, e, tenuti presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

RITENUTO, pertanto, di confermare la sanzione di € 1.032,00 (un terzo del massimo) + € 2,00 (imposta di bollo), irrogata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Palermo incrementata del 10% per ogni semestre di ritardo così come previsto per legge;

ORDINA

7, ivi
residente in Via Crocille nr.4, presidente e amministratore unico della Cooperativa Sociale PEGASO - P.IVA0196630847, con sede legale a Palma di Montechiaro - Via Grazia Deledda nr.21, che gestisce la comunità alloggio per inabili sita a Naro (AG) nella Contrada Barreri snc., al pagamento della sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, l'importo di € 1.032,00 + la maggiorazione € 722,40 pari a 103,20 (10% della sanzione x 7 Semestri di ritardo) per un totale € 1754,40 (millesettecentocinquantaquattro/40).

INGIUNGE

residente in Via Crocille nr.4, presidente e amministratore unico della Cooperativa Sociale PEGASO - P.IVA0196630847, con sede legale a Palma di Montechiaro - Via Grazia Deledda nr.21, che gestisce la comunità alloggio per inabili sita a Naro (AG) nella Contrada Barreri snc. e la Cooperativa Sociale PEGASO con sede legale a Palma di Montechiaro in Via Grazia Deledda nr.21 (obbligato in solido) al pagamento della sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, l'importo di € 1754,40 (millesettecentocinquantaquattro/40) quale sanzione amministrativa per la sopracitata violazione + € 2,00 (imposta di bollo), entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione, secondo le seguenti modalità:

a) Versamento diretto agli sportelli del concessionario del servizio di riscossione tributi e delle entrate, MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. dell'ambito provinciale di Agrigento;

b) Pagamento diretto in tesoreria, con le seguenti modalità:

- Versamento presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia;
- Versamento in conto corrente postale n. 229922 intestato all'Ufficio di cassa regionale;
- Banco di Sicilia S.p.A. indicando la causale: "Carabinieri N.A.S. di Palermo - Verbale n.2/361 del 13/01/2016 - Capitolo 2301 - violazioni a Leggi e regolamenti di P.S.;
- Versamento mediante delega mod. F23, alle poste italiane (D.M. 14/12/1998);
- Versamento mediante delega mod. F23, alle banche (D.M. 28/12/1993, n.567 artt. 6, 7 e 8;

(nel caso di versamento mediante delega mod. F23, dovranno essere riportati i codici e causale negli appositi campi come di seguito specificato:

Ufficio o ente	Codice territoriale	causale	Estremi dell'atto o del documento		Codice tributo	Descrizione tributo	importo
			Anno	Numero			
6PA	G273	PA	2005	2/362 NAS CC PA	456T	Imposta di bollo	€ 2,00

Tale versamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

E' fatto obbligo agli interessati di dare comunicazione, allo scrivente, dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno dall'effettuazione.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica; il ricorso non è sospensivo del provvedimento di riscossione.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Naro per 15 giorni e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato, e trasmessa al Responsabile della P.O. VI^a ed al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Palermo

Dalla Residenza Municipale 12-02-2920

Il Sindaco
(On. Maria Grazia Elena Brandara)

